POLITICA DI IMPEGNO

Prima emissione: 28 febbraio 2021
Ultimo aggiornamento del 26 febbraio 2025

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI TELECOMUNICAZIONI - FONTEDIR
-
Iscrizione all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1221

INDICE:

Pag.

Politica di impegno e strategia di investimento azionario 3
1. Premessa 4
2. Riferimenti normativi 4
3. Principi e linee guida ESG 6
4. Politica d'impegno ed esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 124 quinquies del TUF 7
6. Conflitti di interesse 9

Politica di impegno e strategia di investimento azionario

Informativa resa in adempimento dell'art. 4 e 5 del Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione, adottato con Delibera Covip del 2 dicembre 2020 (ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, del d.lgs. 252/2005 e dell'articolo 124-novies, comma 3, del TUF).

Le informazioni indicate all'articolo 124-*quinquies*, commi 1, 2 e 3 del TUF sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente nell'area pubblica dei siti *web* dei fondi pensione qualificati come investitori istituzionali, ai sensi dell'articolo 124-*quater*, comma 1, lettera *b*), punto 2, del TUF e, cioè, i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica iscritti all'Albo COVIP, con almeno cento aderenti, a condizione che nella loro politica di investimento sia prevista la possibilità di investimenti in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea.

I Fondi sono chiamati a definire, secondo il principio del comply or explain:

- una politica di impegno, ai sensi dell'art. 124-quinquies, comma 1 del TUF;
- le modalità di attuazione della politica di impegno, ai sensi dell'art. 124-quinquies, comma 2 del TUF.;
- le ragioni dell'eventuale scelta di non adempiere alle disposizioni, ai sensi dell'art. 124-quinquies, comma 3 del TUF;
- una strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi, ai sensi dell'art. 124-sexies del TUF.

Le comunicazioni di cui agli articoli 4 e 5 **non sono dovute** in relazione ai comparti dei fondi preesistenti interamente gestiti attraverso convenzioni assicurative di ramo I, III o V.

1. Premessa

Il Fondo Pensione Complementare Dirigenti Telecomunicazioni - Fontedir con sede in Roma, Via di Val Cannuta, 182 - 00166, presso gli uffici TIM, è un Fondo di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinato dal d.lgs. 252/2005, iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 1221 ed istituito in attuazione degli accordi sindacali del 18.12.1986 e 09.06.1987 stipulati tra Telecom Italia e la RSA Dirigenti delle aziende del Gruppo e successive modificazioni ed integrazioni e di quegli ulteriori accordi collettivi tempo per tempo vigenti intervenuti tra le fonti istitutive che, dal 28 giugno 2024 sono TIM S.p.A. (e controllate), FiberCop S.p.A. (e controllate) e rispettive RSA Dirigenti del Gruppo TIM e FiberCop.

In coerenza con le previsioni contenute nelle fonti istitutive sono destinatari delle prestazioni del Fondo i Dirigenti del Gruppo TIM, del Gruppo FiberCop e degli Enti aderenti indicati al comma 2 dell'articolo 5 dello Statuto.
L'iscrizione al Fondo è facoltativa. Possono continuare ad essere iscritti i dirigenti che non abbiano chiesto il riscatto o il trasferimento della posizione individuale. Possono aderire al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari[1]. Sono associati al Fondo anche coloro che abbiano aderito con conferimento tacito del TFR.

È un Fondo Pensione Negoziale Preesistente (ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 252/05), è costituito in forma di associazione riconosciuta ed opera in regime di contribuzione definita (l'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata, in base al principio della capitalizzazione).
Scopo del Fondo è garantire agli aderenti, all'atto del pensionamento, prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

Fontedir è articolato in tre comparti di investimento: uno di natura assicurativa, attraverso una convenzione assicurativa di cui al ramo I dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 209/05, le cui prestazioni sono collegate al rendimento della Gestione Separata "Progetto Previdenza" a costo storico di ramo V, con opzione di conversione in rendita secondo le tabelle in vigore tempo per tempo in funzione della data di investimento dei contributi; due di natura finanziaria, che investono in strumenti mobiliari a valore di mercato.

1. Assicurativo
2. Obbligazionario Misto
3. Bilanciato

I comparti investono in azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, con profili di rischio rendimento differenti (DPI) secondo il peso della componente azionaria, maggiore nel Bilanciato e più contenuto nell'Obbligazionario Misto mentre il comparto Assicurativo offre la garanzia sul capitale versato.

Nei comparti finanziari i contributi sono investiti in strumenti quali azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento, sulla base della politica di investimento definita per ciascun comparto del fondo. Tali investimenti producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione

2. Riferimenti normativi

Il d.lgs. 49/2019 ha recepito la direttiva (UE) 2017/828 (c.d. Shareholder's Rights Directive II – SHRD II) che si propone l'obiettivo di incrementare il ruolo degli investitori istituzionali nell'influenzare le imprese di cui sono azionisti, promuovendo il loro maggiore attivismo al fine di realizzare gli obiettivi di sostenibilità. La direttiva SHRD II ha apportato modifiche ed integrazioni alla precedente direttiva 2007/36/CE, che si riferiva solo all'esercizio di "alcuni diritti degli azionisti" per ricomprendere un loro più ampio "incoraggiamento dell'impegno a lungo termine", superando le criticità associate all'esercizio del diritto di voto degli investitori istituzionali.

Le modifiche si riferiscono all'esercizio dei diritti degli azionisti di società che abbiano sede legale in uno Stato membro e le cui azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro.

[1] Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Il d.lgs. 49/2019 ha modificato il T.U.F. inserendo, tra l'altro, gli articoli 124-*quinquies* e 124-sexies, il cui testo è riportato integralmente di seguito.

Art. 124-quinquies
(Politica di impegno)

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva le modalità con cui integrano l'impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento. La politica descrive le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano al pubblico, su base annua, le modalità di attuazione di tale politica di impegno, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto. Essi comunicano al pubblico come hanno espresso il voto nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti e possono escludere i voti ritenuti non significativi in relazione all'oggetto della votazione o alle dimensioni della partecipazione nelle società.
3. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi forniscono una comunicazione al pubblico chiara e motivata delle ragioni dell'eventuale scelta di non adempiere ad una o più delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rispettano le disposizioni relative ai conflitti di interessi previste dalle discipline di settore anche nell'attuazione della politica di impegno adottata dagli stessi e pubblicata ai sensi del comma 1.
5. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet degli investitori istituzionali o dei gestori di attivi o attraverso altri mezzi facilmente accessibili *on-line*.
6. Nel caso in cui i gestori di attivi attuino la politica di impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto per conto di investitori istituzionali, questi ultimi indicano dove i gestori di attivi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.

Art. 124-*sexies*
(Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi)

1. Gli investitori istituzionali comunicano al pubblico in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario sono coerenti con il profilo e la durata delle loro passività, in particolare delle passività a lungo termine e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e a lungo termine dei loro attivi.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali che investono per il tramite di gestori di attivi, come definiti all'articolo 2, lettera *f)*, della direttiva 2007/36/CE, comunicano al pubblico le seguenti informazioni relative all'accordo di gestione, su base individuale o collettiva, con il predetto gestore di attivi:

a. le modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività degli investitori istituzionali, in particolare delle passività a lungo termine;
b. le modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi a prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine delle società partecipate e a impegnarsi con tali società al fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine;
c. le modalità con cui il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore di attivi e la sua remunerazione per l'attività di gestione, sono in linea con il profilo e la durata delle passività dell'investitore istituzionale, in particolare delle passività a lungo termine, e tengono conto dei risultati assoluti a lungo termine;
d. le modalità con cui l'investitore istituzionale controlla i costi di rotazione del portafoglio sostenuti dal gestore di attivi, nonché le modalità con cui definisce e controlla un valore prefissato di rotazione del portafoglio e il relativo intervallo di variazione;
e. l'eventuale durata dell'accordo con il gestore di attivi.

3. Qualora l'accordo con il gestore di attivi di cui al comma 2 non includa uno o più degli elementi indicati nel medesimo comma, l'investitore istituzionale illustra in modo chiaro e articolato le ragioni di tale scelta.
4. Le informazioni di cui al presente articolo sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet dell'investitore istituzionale o attraverso altri mezzi facilmente accessibili on-line e, salvo modifiche sostanziali, sono aggiornate su base annua.
5. Le imprese di cui all'articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 1), inseriscono tali informazioni nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies del decreto legislativo

In particolare, l'art. 124 quinquies (commi 1 e 2) del TUF prevede che l'investitore rediga un documento nel quale descrive le modalità con cui[1]:

a) integra l'impegno in qualità di azionista nella strategia di investimento;
b) monitora le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario
c) dialoga con le società partecipate;
d) esercita i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni;
e) collabora con altri azionisti;
f) comunica con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate;
g) gestisce gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione all'impegno.

Il comma 3 dell'articolo 124 quinquies prevede che "Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi forniscono una comunicazione al pubblico chiara e motivata delle ragioni dell'eventuale scelta di non adempiere ad una o più delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2".

3. Principi e linee guida ESG

Fontedir riconosce la centralità dei temi della sostenibilità nella definizione dei rischi associati agli aspetti ambientali, sociali e di governance, oltre che nell'inserimento dei fattori ESG nella gestione dei rischi e nei piani di investimento, anche in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento (UE) 2019/2088 e definiti dalla Circolare Covip 5910 del 21 dicembre 2022 per i Fondi che offrono prodotti finanziari (comparti) che non promuovono, né hanno per obiettivo, investimenti sostenibili, tenendo conto che Fontedir, a livello di soggetto, si qualifica al di fuori dei suddetti articoli 8 e 9 della SFDR.

La tematica è perfettamente in linea con la missione del Fondo, di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.

Fin dal settembre 2019, la Politica di Investimento di Fontedir ha considerato le indicazioni intervenute per effetto della direttiva IORP II e tiene conto dei rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi alla gestione del portafoglio di investimento e ha scelto un approccio alle tematiche di investimento sostenibile e responsabile basato su una politica condivisa con i gestori, che prevede una selezione basata sul criterio del "best in class", ma anche un'attività di interazione (engagement) con gli emittenti per spingerli a migliorare i comportamenti in ambito sociale, ambientale e di governo societario.

Non sono state previste esclusioni a priori di emittenti o settori ad eccezione delle esclusioni mirate, delineate nelle regole di esclusione dei Gestori[2] o nelle Convenzioni Internazionali e legislazioni nazionali anche sopravvenute (es. legge 220/2021 "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo", su cui Fontedir ha adeguato la propria Procedura di gestione con l'adozione di presidi organizzativi, flussi informativi e misure per contrastare le violazioni, secondo le istruzioni da parte degli organismi di vigilanza, Banca d'Italia, Covip ed Ivass, del 7 agosto 2024)[3].
Nel Documento sulla Politica di Investimento (DPI) approvato dal CdA del 13 dicembre 2023, sono spiegate le ragioni di tale scelta, adattabile alle particolarità del Fondo, in linea con i principi di investimento responsabile definiti dal UN-PRI e idonea a consentire un'attivazione graduale in termini di ampiezza e compatibilità coi criteri ESG dei vari emittenti, conservando l'intero mercato come universo investibile. È una politica realizzabile con il coinvolgimento dei gestori nel monitoraggio degli emittenti e con la possibilità di attivare, in caso di determinazioni del Fondo al riguardo, eventuali azioni (proxy voting).
Pur non facendo luogo all'adozione di una politica d'impegno quale azionista in società quotate su mercati dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 124 quinquies del TUF, Fontedir persegue una sempre maggiore integrazione dei criteri ESG nel processo d'investimento, in collaborazione con i gestori.

Ad oggi il Fondo integra i criteri ESG e di investimento responsabile nel processo d'investimento avvalendosi delle capacità e organizzazione dei gestori delegati.

[1] Il testo del comma 1 è stato suddiviso in punti identificati da lettere ai soli fini del presente documento.
[2] La Politica di Investimento Responsabile del Gestore Amundi è disponibile sul sito internet del Fondo al seguente link https://www.fontedir.it/files/PRI_Amundi.pdf.
[3] Il Depositario del Fondo ha aggiornato la lista degli emittenti esclusi in data 21 gennaio 2025.

Nel processo di selezione condiviso con l'advisor è assegnato un punteggio più alto ai gestori:

- che siano firmatari dei "Principles of Responsible Investment" (PRI);
- che abbiano una politica ESG coerente;
- con una struttura adeguata e una capacità autonoma di valutazione dei rischi ESG;
- che siano in grado di calcolare e rendere disponibile al Fondo un rating ESG del portafoglio e di confrontarlo con il benchmark;
- siano disponibili a supportare il Fondo in eventuali attività di "engagement";
- che svolgano un'attività di azionariato attivo per conto dei prodotti d'investimento collettivo gestiti e rendano eventualmente conto della politica di voto seguita.

A decorrere dal 2020 sono state inserite apposite clausole nelle convenzioni di gestione, relative alla reportistica (tipologia, rating medio ESG, lista degli emittenti con rating più basso).

A partire dal marzo 2021 e in occasione del rinnovo 2022, le convenzioni di gestione dei comparti Obbligazionario Misto e Bilanciato sono state integrate prevedendo l'impegno del gestore ad assistere il Fondo, relativamente agli "investimenti responsabili" (ESG) nelle forme che verranno condivise con il Fondo stesso, comprendendo anche l'assistenza in eventuali iniziative di "engagement" diretto o indiretto.

La Politica sugli Investimenti Responsabili del gestore è disponibile sul sito del Fondo. Per altri documenti, come la politica di impegno, la "Voting policy di gruppo", la Global Responsible Investment Policy, si fa riferimento al sito internet del gestore Amundi[4].

4. Politica d'impegno ed esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 124 quinquies del TUF

Fontedir comunica agli associati che, per l'anno 2025, non adotterà una politica d'impegno quale azionista in società quotate su mercati dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 124 quinquies del TUF, tuttavia, proseguirà nello sviluppo dell'integrazione dei criteri ESG nel processo d'investimento, in collaborazione con i gestori (si veda in proposito, il Documento sulla Politica di investimento pag. 9 – cfr. *supra*, cap. 3).

In coerenza con l'adeguamento alla Direttiva IORPII che incoraggia i Fondi di Previdenza ad adottare un approccio strategico e di lungo periodo e a tenere in adeguata considerazione i rischi ESG connessi al portafoglio di investimenti, le considerazioni derivanti dalla mappatura sui rischi relativi all'attività finanziaria del Fondo saranno integrate nella strategia di investimento e ne guideranno la futura politica di impegno.

Le ragioni di tale scelta, in ottemperanza con quanto previsto dal d.lgs. 58/98 art. 124-quinquies comma 3, sono motivate sia dalla scarsa rilevanza delle posizioni azionarie di emittenti dell'Unione Europea rispetto alle dimensioni del Fondo, sia perché le azioni sono tutte detenute in modo indiretto, per il tramite del gestore delegato.

Al riguardo si sottolinea che, a fine 2024, su 271 mln di euro di patrimonio del Fondo, circa 201 sono allocati in gestione assicurativa, per la quale non si applicano le disposizioni citate del TUF.
All'interno dei mandati di gestione invece (circa 69 mln di euro) il controvalore delle azioni di società italiane o aventi sede in paesi dell'Unione Europea detenute direttamente dal gestore anziché per il tramite di OICR, era pari a circa 2,3 mln di euro, per un importo corrispondente allo 0,85% del patrimonio.

Inoltre, le politiche d'investimento dei comparti, illustrate nel Documento sulla di Politica di Investimento (a cui si rimanda) presentano alti livelli di diversificazione per tipologia di strumenti finanziari, categorie di emittenti, settori industriali, aree geografiche e divise di denominazione, contribuendo ad ampliare l'universo investibile (comprendente i principali strumenti finanziari quotati sui mercati globali) e a limitare la concentrazione in singoli emittenti, gruppi di imprese, specifici settori o aree geografiche, secondo un principio di sana e prudente gestione.

Fontedir nella costruzione dei propri portafogli utilizza indici (benchmark) molto ampi, realizzando una diversificazione del rischio tra numerosi emittenti quotati di società di grandi dimensioni. Gli investimenti sul singolo titolo azionario o obbligazionario hanno pertanto dimensioni contenute, così che l'incidenza di Fontedir nelle diverse assemblee non risulta mai essere significativa e il dialogo con le società di cui detiene azioni è spesso ininfluente.

Infine, la separazione tra le scelte d'investimento operate dai gestori e il sistema di controllo di Fontedir, prevista dalla normativa, si pone a salvaguardia della tutela dell'interesse degli aderenti e beneficiari del Fondo.

[4] https://www.amundi.it/investitori_privati/Common-Content/Amundi-Italia/Footer/Informazioni-societarie/Informazioni-societarie

Considerando le operatività discendenti dall'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società europee di cui Fontedir detiene azioni (art. 124-quinquies lett. d) è emerso l'importante impegno per le strutture e gli organi amministrativi del Fondo, nonché la possibilità di oneri[5] ulteriori per gli aderenti, a fronte di un'incidenza del voto comunque marginale per le ragioni già indicate (dimensioni contenute dei singoli titoli, limitata incidenza nelle diverse assemblee) cui si aggiunge la presenza della componente di OICR, in cui il Fondo non è autonomo titolare dei diritti di voto.
Le assemblee a cui Fontedir potrebbe partecipare sarebbero comunque numerose e relative a pressoché tutti i settori industriali e finanziari europei. Al momento tale attività di cui all'art. 124-quinquies lett. d) è ancora distante dai principi di proporzionalità e contenimento dei costi che guidano la gestione del Fondo.

Per quanto riguarda i punti b), c), e), f) e g) il Fondo, in considerazione del limitato impatto di iniziative individuali, si riserva, comunque, la possibilità di utilizzare il supporto dell'associazione di categoria al fine di mettere in atto iniziative comuni con altri fondi pensione, al fine di aderire ad iniziative congiunte di azionariato attivo promosse da organizzazioni che svolgono attività d'investimento responsabile

Il Fondo valuterà di volta in volta l'opportunità di adesione a campagne di engagement collettivo avviate da altri investitori o da organizzazioni terze, indipendentemente dalla rilevanza delle tematiche, della prossimità geografica degli emittenti e delle effettive prospettive delle attività svolte.

5. Strategia d'investimento e accordi con i gestori di attivi – Comunicazioni ai sensi dell'art. 124 sexies del TUF

Ai sensi dell'articolo 124 sexies, il Fondo Pensione, rende pubblico l'accordo di gestione stipulato con i propri gestori. L'articolo[6] prevede, al comma 2, di pubblicare le informazioni sui seguenti punti:

1. le modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività degli investitori istituzionali, in particolare delle passività a lungo termine;
2. le modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi a prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine delle società partecipate e a impegnarsi con tali società al fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine;
3. le modalità con cui il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore di attivi e la sua remunerazione per l'attività di gestione, sono in linea con il profilo e la durata delle passività dell'investitore istituzionale, in particolare delle passività a lungo termine, e tengono conto dei risultati assoluti a lungo termine;
4. le modalità con cui l'investitore istituzionale controlla i costi di rotazione del portafoglio sostenuti dal gestore di attivi, nonché le modalità con cui definisce e controlla un valore prefissato di rotazione del portafoglio e il relativo intervallo di variazione;
5. l'eventuale durata dell'accordo con il gestore di attivi.

Con riferimento ai punti 1 e 3, tutto il processo di definizione dell'asset allocation, di selezione dei gestori e di definizione dei limiti delle convenzioni si basa sulla valutazione dell'adeguatezza di queste scelte alle esigenze di lungo termine degli aderenti al Fondo[7] ed è descritto dettagliatamente nel Documento sulla politica di investimento. Soprattutto la scelta dell'asset allocation strategica dei comparti e degli stili di gestione, con particolare riferimento alla componente azionaria, è il risultato di un'analisi dei fabbisogni previdenziali degli iscritti al Fondo e della stima della durata della loro permanenza nei diversi comparti.

La remunerazione dei gestori dei comparti Bilanciato e Obbligazionario Misto è fissa e negoziata in modo da minimizzare l'impatto dei costi sui comparti.

Riguardo al punto 2, relativo alle modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi a prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari, si fa riferimento alle Convenzioni di gestione, come modificate nel 2020, 2021 e rinnovate dal mese di luglio 2022, con la conferma della previsione di modalità di inserimento dei criteri ESG nel processo di investimento, da concordare con il Fondo, *relativamente ai quali invia un rapporto trimestrale*. Rimane affidata alla competenza e ai servizi di consulenza propri del gestore, la

[5] Determinati anche dal sostenimento dei costi operativi delle attività connesse all'esercizio di voto, come lo studio degli ordini del giorno delle assemblee, la determinazione delle intenzioni di voto, la trasmissione delle stesse a diversi gestori.
[6] L'elenco del comma 2 è stato suddiviso in numeri invece di lettere ai soli fini del presente documento.
[7] Il documento è disponibile su www.fontedir.it sezione Documenti.

determinazione dell'universo investibile. Il gestore si impegna inoltre ad assistere il Fondo nell'eventuale esercizio del diritto di voto e di attività di "engagement" dirette o indirette, in un'ottica di approccio graduale.

Quando verrà delineata la Politica di impegno il Fondo ne trasmetterà i principi cardine, che saranno integrati nelle convenzioni, in cui saranno enunciate le modalità di attuazione e verifica.
Riguardo al punto 4, i costi di negoziazione ed il tasso di rotazione del portafoglio vengono controllati dal Fondo rispettivamente con cadenza mensile e trimestrale, al fine di verificare la congruenza rispetto allo stile di gestione.
Il Fondo ha inserito nelle convenzioni limiti di Tracking Error Volatility (TEV) e Value at Risk (VaR) al fine di controllare il rischio relativo e assoluto assunto del gestore.

In merito al punto 5, la durata delle convenzioni di gestione è di 5 anni.

6. Conflitti di interesse

Il Fondo si è dotato di una politica di gestione dei conflitti di interesse ai sensi della normativa vigente, adottando uno specifico Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e consegnato ai gestori.

Nel caso in cui il CdA deliberasse l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 124 *quinquies*, il Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse verrà opportunamente integrato al fine di ricomprendere eventuali fattispecie non previste.

Fontedir pubblica sul sito le variazioni della Politica di impegno, in conseguenza delle valutazioni annuali.